



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy. 2

07022 Telti

Tel. 078943007 fax 078943580

www.comune.telti.ot.it

*REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTI-
VITA' COMPLEMENTARI.*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del
24.05.2012

SOMMARIO

Art. 1	Normativa di riferimento.
Art. 2	Validità del Regolamento.
Art. 3	Ambito di applicazione.
Art. 4	Apertura, trasferimento ed ampliamento di un pubblico esercizio.
Art. 5	Allegati alla presentazione della DUAAP.
Art. 6	Tipologie e superfici dei pubblici esercizi.
Art. 7	Autorizzazioni stagionali e temporanee.
Art. 8	Subingresso nell'attività e Cessazione definitiva.
Art. 9	Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento.
Art.10	Criteri di programmazione e limitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale.
Art. 11	Divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione.
Art. 12	Impatto acustico ed ambientale.
Art. 13	Attività in sede fissa ed attività accessorie
Art. 14	I. attività accessorie : trattenimenti musicali. II. Attività accessorie : trattenimenti musicali in attività di somministrazione già esistenti
Art. 15	Dichiarazione di inefficacia della DUAAP e Silenzio Assenso.
Art. 16	Inefficacia degli effetti della DUAAP.
Art. 17	Distributori automatici di alimenti e bevande.
Art. 18	Orari dei pubblici esercizi di somministrazione.
Art. 19	Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi.
Art. 20	Requisiti di sorvegli abilità dei pubblici esercizi.
Art. 21	Attività di somministrazione in Aree di servizio Distribuzione Carburanti su strada urbana.
Art.22	Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI.

Articolo 1

Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5 Titolo III, come modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2006 n° 17 e dalla L.R n° 1/2011;
- dalla Deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 28 dicembre 2006 n° 54/3 e relativo allegato;
- dal Testo Unico delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, per quanto espressamente richiamato dalla legge regionale n° 5/2006 e per quanto non da essa disciplinato, purché comunque non in contrasto con la medesima legge n° 5/2006;
- dal d.lgs n° 59/2010 in attuazione della direttiva servizi 123/CE/2006;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2006 n° 5 e del d.lgs n° 59/2010;

Articolo 2

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di programmazione, deliberati dal Consiglio comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con la medesima procedura prevista per l'approvazione sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, nonché in relazione all'interesse dei consumatori ed all'efficienza delle attività di somministrazione, allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la presentazione della DUAAP finalizzata a :

- 1) apertura a carattere permanente ed a carattere stagionale in sede fissa;
- 2) trasferimento di sede;
- 3) ampliamento della sede;
- 4) subingresso nella titolarità;
- 5) somministrazione effettuata negli spacci interni;

Sono **escluse** dall'applicazione del presente regolamento le seguenti attività:

- a) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, come individuati dall'art. 24 della legge regionale n° 5/2006, le cui attività sono destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone;
- c) le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza o sostegno;
- d) le attività di somministrazione svolte in forma temporanea;
- e) le attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- f) le attività di somministrazione di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e alla Legge Regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'Agriturismo e del Turismo Rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

In riferimento alla lettera a) del presente articolo si precisa che l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia effettuata nell'esercizio di somministrazione.

Articolo 4

Apertura , trasferimento ed ampliamento di un pubblico esercizio

La DUAAP diretta ad ottenere l'apertura o il trasferimento o l'ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata secondo le modalità previste dal DPR n° 160/2010 in tema di sportello unico; l'eventuale invio deve avvenire in modo telematico, attraverso il portale regionale dei Suap della Sardegna.

Nella DUAAP devono essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006;
- c) ubicazione dell'esercizio;

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38. Per l'invio in modalità telematica della pratica è necessaria una PEC (posta elettronica certificata) e firma digitale per la sottoscrizione degli atti. L'intestatario della Duuap sprovvisto di Pec e firma digitale potrà conferire procura speciale (l'allegato F15 della modulistica regionale) e avvalersi di Pec e firma digitale del procuratore.

Art. 5

Allegati alla presentazione della DUAAP

Alla DUAAP presentata per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili **i requisiti di sorvegliabilità dei locali**, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno n° 564/1992. Il servizio di Polizia municipale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) copia anche semplice del contratto di disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Potrà essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 comma 4 della Legge regionale n. 5/06, l'ulteriore documentazione sottoelencata:

- a) certificato di prevenzione incendi, se richiesto per la tipologia di attività svolta, o copia della relativa istanza presentata direttamente dall'utente, o da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite lo Sportello Unico comunale;
- b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- c) NOTIFICA ai fini igienico sanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE n° 852/2004, presentata direttamente dal richiedente, o da inoltrare alla competente Azienda Sanitaria Locale tramite lo Sportello Unico comunale;

Articolo 6

Tipologie e superfici dei pubblici esercizi

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui all'articolo 21 della legge regionale n° 5/2006.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nuovi o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n° 5/2006, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione. Fermo restando l'obbligatorietà del possesso dell'agibilità per i locali sede dell'attività, non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie degli stessi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 7

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le DUAAP presentate per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stagionali, abilitano a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate. L'attività stagionale di somministrazione può essere svolta in tutto il territorio comunale.

E' considerata attività di somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a **centotanta giorni**, per ciascun anno solare.

In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a presentazione di DUAAP al competente servizio SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESE comunale. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006.

Nel caso in cui il richiedente non possieda direttamente tali requisiti è consentito che egli designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

L'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

L'attività temporanea di somministrazione in occasione di manifestazioni, feste paesane, sagre effettuata a fini non imprenditoriali, da associazioni, comitati, gruppi spontanei di persone senza fine di lucro in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all'aperto è soggetta a segnalazione certificata al competente servizio comunale, con l'eventuale richiesta di occupazione al suolo pubblico. La segnalazione dovrà essere presentata, anche e preferibilmente in via telematica, almeno cinque giorni prima della data della manifestazione con allegata la notifica igienico sanitaria ai sensi del reg. CE n. 852/2004 corredata da relazione descrittiva dell'attività nonché della produzione o della vendita degli alimenti, a firma dell'organizzatore della manifestazione o legale rappresentante dell'associazione, da inoltrare alla azienda Sanitaria Locale per tramite dello Sportello Unico comunale. La relazione

dovrà essere effettuata compilando l'apposito modello predisposto dallo sportello unico comunale, reperibile anche sul sito internet dell'amministrazione. E' richiesto ai sensi del dlgs n° 59/2010 il requisito professionale per la somministrazione in capo al legale rappresentante dell'associazione o all'organizzatore della manifestazione o a specifico preposto dai suddetti individuato e nominato. Sia il legale rappresentante dell'associazione, sia il preposto dovranno possedere i requisiti morali previsti dalla L.R n° 5/2006.

Le autorizzazioni temporanee di somministrazione sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione; le suddette non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Articolo 8

Subingresso nell'attività e Cessazione definitiva

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire per atto tra vivi o per causa di morte; in entrambi i casi esso comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, purché sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006.

L'effettivo trasferimento è comprovato dalla presentazione o dall'invio di :

- a) copia atto pubblico di trasferimento della proprietà o gestione;
- b) scrittura privata regolarmente registrata;

In caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.

Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività si effettua mediante comunicazione / DUAAP da inviarsi telematicamente al SUAP, a cura del titolare dell'autorizzazione o del subentrante o di entrambi. La comunicazione di subingresso non implica il rilascio da parte del Comune di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività, la ricevuta rilasciata dal Suap comprovante l'avvenuta presentazione in via telematica, costituisce atto abilitativo all'esercizio dell'attività e dovrà essere conservata dal subentrante assieme all'originaria autorizzazione ed esibita a richiesta degli organi di polizia.

L'avvenuta comunicazione di subingresso, purché completa della prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti soggettivi da parte del subentrante, consente la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio senza soluzione di continuità.

E' fatto obbligo per il titolare che cessa a titolo definitivo l'attività di somministrazione di trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando e/o riconsegnando l'originale autorizzazione a suo tempo rilasciata.

Articolo 9

Criteria comunali ed individuazione del territorio di riferimento

L'Amministrazione comunale, ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione del proprio territorio in zone al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso unitamente a tutte le attività commerciali presenti.

A tal fine, fatto salvo quanto consentito ai sensi dell'articolo 22 comma 5 in relazione alla presenza di zone di particolare natura, nel rispetto dell'articolo 2 comma 1 della DGR n° 54/3 del 28.12.2006 si è provveduto a considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'amministrazione comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto a tener conto per quanto è stato possibile:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante ;
- dei flussi turistici ;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta;

Al fine del presente Regolamento, l'intero territorio comunale è ripartito in due zone sulla base della individuazione delle zone del piano urbanistico comunale.

ZONA 1 :Zona A del piano urbanistico comunale CENTRO STORICO.

ZONA 2:Zone B, RESIDENZIALI e Zone C, LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE.

Articolo 10

Criteria di programmazione all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale

Tenuto conto di quanto previsto dai criteri della legge regionale n° 5/2006 e dalla DGR n° 54/3 del 28.12.2006, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica e di ordine pubblico, si determina quanto segue :

Si dispone **in ordine alla ZONA 1 CENTRO STORICO**- quanto segue :

tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove attività di pubblico esercizio per nuovi locali o in locali esistenti che pur avendo destinazione commerciale avevano un uso diverso da quello per l'attività di somministrazione di alimenti o bevande, possano essere accettate solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 30% della superficie lorda di pavimento del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela, escluse le aree di manovra; tali spazi, reperiti entro una distanza massima di 150 metri dall'esercizio (misurati secondo il percorso pedonale più breve, dall'ingresso del pubblico esercizio al parcheggio), potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto, e non potranno essere monetizzati da parte dell'esercente. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta. Nel caso in cui non fosse possibile reperire i parcheggi, si procederà alla monetizzazione degli stessi pagando l'equivalente all'amministrazione.

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio verso questa zona, mentre nel caso di trasferimento di una attività già esistente e funzionante all'interno della stessa zona, non è richiesto il reperimento di parcheggi per la clientela purché sia mantenuta la originaria superficie di attività.

Parimenti il reperimento di parcheggi per la clientela non è richiesto per l'insediamento di eventuali nuove attività in locali esistenti, già in possesso di destinazione d'uso commerciale qualora nell'immobile sia stata già esercitata un'attività di somministrazione entro tre anni dalla presentazione della richiesta.

Si dispone **in ordine alla ZONA 2 (Zone B residenziali e Zone C lottizzazioni convenzionate)**, quanto segue :

- tenuto conto delle condizioni urbanistiche e di viabilità della zona in questione, allo scopo di incentivare al massimo la nascita di nuove attività di pubblico esercizio di somministrazione che possano costituire volano anche verso altre attività economiche tipiche e collegate, favorendo al tempo

stesso anche la nascita di esercizi rivolti alle nuove tendenze alimentari legate alla modifica dei consumi familiari, si dispone che l'insediamento delle nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno avvenire solo all'interno della seguenti zone :

zone B e zone C del piano urbanistico comunale come da elaborato grafico allegato al presente regolamento.

Nelle suddette zone le nuove attività e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere svolte senza limitazioni di nuovi parcheggi e/o prescrizioni di altra natura, fatto salvo comunque il rispetto dei requisiti edilizi ed igienico sanitari, il rispetto dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercente;

Articolo 11

Divieti e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione

In tutto il territorio comunale non sono previsti limiti di distanza tra un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed altro di analoga attività, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dai medesimi.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, sia nuovi che esistenti.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi, sia nuovi che esistenti, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale, in base alla diversa natura della zona stessa ed al suo particolare interesse, in base alla circostanza che i trattenimenti si svolgano all'interno o all'esterno del pubblico esercizio.

Articolo 12

Impatto acustico ed Ambientale

Il competente Sportello Unico comunale, o altro servizio comunale individuato, provvede a verificare in caso di nuova attività di somministrazione permanente o stagionale, oppure in caso di subingresso in attività esistente, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dell'inquinamento acustico. Anche dopo la presentazione della DUAAP ma, in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività è fatto obbligo per l'esercente di presentare specifica relazione di impatto acustico a firma di Tecnico fonometrico abilitato redatta secondo le previsioni normative della legge n° 447/95 nonché secondo la normativa regionale di settore.

Articolo 13

Attività in sede fissa

Il legittimo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n° 5/2006. L'esercizio della nuova attività, il trasferimento o ampliamento, potrà avvenire solo nel rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni del Decreto Ministero dell'interno n° 564 del 1992.

La DUAAP regolare e completa presentata, abilita a tempo indeterminato ed abilita

- I. all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, secondo le previsioni normative della L. 447/95 e del n. D.P.R. 227 /2011;
- II. all'installazione di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.

E' comunque fatto obbligo per l'esercente di richiedere al Comune ed esporre nell'esercizio la Tabella dei Giochi proibiti vidimata dal comune ai sensi del DPR 28 maggio 2001 n° 311 .

Articolo 14

I. Attività accessorie : trattenimenti musicali

La stessa DUAAP abilita inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.

Le attività di allietamento o piccolo trattenimento nell'ambito dell'attività del pubblico esercizio sono consentite con le seguenti modalità :

Il funzionamento degli apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici e simili all'interno del locale è legato all'orario di apertura del pubblico esercizio nel rispetto della L. 447/95 e delle normative regionali;

Il funzionamento degli apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni e ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno o all'esterno del locale, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione, è consentito previa presentazione di relazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato fonometrico; in mancanza della zonizza-

zione acustica la previsione suddetta potrà essere sostituita da dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, attestante il rispetto dei limiti di immissione/emissione sonore individuati dal decreto Presidente Consiglio Ministri 14 novembre 1997. Nello specifico dovrà essere prodotta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Telti l'allegato A-10 della modulistica regionale con allegata la relazione di previsione di impatto acustico. Sarà in ogni caso obbligatorio da parte dell'esercente il rispetto degli orari di funzionamento dell'attività di trattenimento, contenuti nella specifica ordinanza sindacale. L'attività secondaria e complementare di trattenimento / allietamento potrà essere svolta secondo una turnazione mensile programmata tra gli esercenti stessi in accordo tra loro, o in difetto, programmata dall'amministrazione secondo il criterio dell'alternanza ed imparzialità, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Devono considerarsi esclusi l'effettuazione di balli e/o danze, ed inoltre tali forme di trattenimento devono essere esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati per il trattenimento, senza il montaggio di impianti elettrici, luci o di alcun genere aggiuntivi rispetto agli impianti del locale, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità in alcuna forma del trattenimento medesimo.

II. Attività accessorie : trattenimenti musicali in attività di somministrazione già in esercizio

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago e per le quali siano accertati fenomeni di inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, dovranno adeguare i locali in applicazione delle direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con D.G.R. n. 62 del 14.11.2008 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo Agenzia Regionale per l'Ambiente.

Il funzionamento degli apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici e simili all'interno del locale è legato all'orario di apertura del pubblico esercizio nel rispetto della L. 447/95 e delle normative regionali;

Il funzionamento degli apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni e ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno o all'esterno del locale, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione, è consentito previa presentazione di previsione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato fonometrico; in mancanza della zonizzazione acustica la previsione suddetta potrà essere sostituita da dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della

legge 26 ottobre 1995 n° 447, attestante il rispetto dei limiti di immissione/emissione sonore individuati dal decreto Presidente Consiglio Ministri 14 novembre 1997. Nello specifico dovrà essere prodotta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Telti l'allegato A-10 della modulistica regionale con allegata la relazione di verifica di impatto acustico

Contenete nel dettaglio i seguenti elementi :

- I. descrizione dell'attività svolta, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari rumorosi che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'esercizio e del contesto in cui viene inserito;
 - II. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate etc.), con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
 - III. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione;
 - IV. indicazione degli orari di attività, la frequenza di esercizio, la possibilità che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre etc)
 - V. indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio, in mancanza della zonizzazione acustica la previsione suddetta potrà essere sostituita da dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà sulla base di quanto stabilito all'art. 5 dalle direttive regionali in materia di inquinamento acustico;
 - VI. descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissione sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnate o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
 - VII. planimetria, in scala adeguata , con evidenziate l'area di studio interessata, l'ubicazione dell'esercizio, l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti e le quote altimetriche;
 - VIII. fotografie degli eventuali impianti di amplificazione e diffusione sonora rispetto ai quali è stata effettuata la verifica, onde consentire l'immediata identificazione degli stessi da parte degli organi di vigilanza;
- Sarà in ogni caso obbligatorio da parte dell'esercente il rispetto degli orari di funzionamento dell'attività di trattenimento, contenuti nella specifica ordinanza sindacale.***

Articolo 15

Dichiarazione di inefficacia della DUAAP e Silenzio Assenso

Successivamente alla presentazione della DUAAP per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, even-

tuali cause di irregolarità o di incompletezza delle suddette saranno comunicate dall'ufficio competente all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'inefficacia della DUAAP presentata è comunicata all'interessato comunque entro 60 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Qualora entro il termine suddetto non venga comunicata l'inefficacia, o il procedimento non sia comunque interrotto per altre cause motivate, la DUAAP deve ritenersi accolta sempreché risulti completa nelle attestazioni e nella documentazione prevista dalla legge regionale n° 5/2006, dalla DGR 28.12.2006 n° 54/3, nonché dal presente regolamento.

In caso di improcedibilità del procedimento iniziato con la presentazione della DUAAP, qualora l'attività non sia conformabile ai sensi dell'articolo 19 della legge n° 241/90, la pratica viene archiviata ed il procedimento deve intendersi concluso negativamente.

Articolo 16

Inefficacia degli effetti della DUAAP

Le DUAAP per la somministrazione di alimenti e bevande di esercizi aperti al pubblico sono dichiarate inefficaci e l'attività deve essere interrotta:

- a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la dichiarazione di inefficacia è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga presentata, da parte del proprietario dell'azienda, una nuova DUAAP per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d), devono intendersi le seguenti fattispecie:

1. caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
2. Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
3. Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
4. impedimenti dovuti a cause di forza maggiore nella presentazione/invio della notifica ai fini igienico sanitari alla competente Azienda Sanitaria Locale o comune;
5. Ritardo da parte del comune nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
6. Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.
7. lutti o gravi malattie dei diretti ascendenti o discendenti

Articolo 17

Distributori automatici di alimenti e bevande

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico.

È fatto divieto di somministrazione bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.

Articolo 18

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 5/2006 e della DGR n°54/3 del 28.12.2006, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 19

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

La DUAAP completa e regolare presentata per l'inizio dell'attività di somministrazione ai sensi della legge regionale n° 5/2006 abilita anche all'installazione e gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del R.D 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, nonché dell'art. 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo.

Ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 è fatto obbligo per l'esercente di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico di esercizio rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo)
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) **Bar ed esercizi similari:** 2 ogni 15 mq. (max 4 fino a 30 mq, oltre 30 mq è possibile installare un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 60 mq, ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizio con superficie oltre i 100 mq);
- b) **Ristoranti ed esercizi similari:** 2 ogni 15 mq. (max 4 fino a 30 mq, oltre 30 mq è possibile installare un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 60 mq, ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizio con superficie oltre i 100 mq);
- c) **Alberghi ed esercizi similari :** fino ad un numero massimo di 10 apparecchi);
- d) **Sala pubblica da gioco:** n. 4 in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie). Oltre i 20 mq , n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq , sino ad un massimo di 75 apparecchi.
- e) **Agenzia di raccolta scommesse ed esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del tulps :** 2 ogni 15 mq. (max 4 fino a 30 mq, oltre 30 mq è possibile installare un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non

superiore a 60 mq, ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizio con superficie oltre i 100 mq);

- f) **Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande** : Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti: 2 ogni 15 mq. (max 4 fino a 30 mq, oltre 30 mq è possibile installare un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 60 mq, ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizio con superficie oltre i 100 mq);
- g) **Esercizi commerciali o pubblici, o nelle aree aperte al pubblico** : in attesa di specifiche disposizioni ministeriali, non essendo prevista tale tipologia nel DM 27.10.2003, è consentita l'installazione esclusivamente di 2 ogni 15 mq. (max 4 fino a 30 mq, oltre 30 mq è possibile installare un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 60 mq, ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizio con superficie oltre i 100 mq);
- h)

Articolo 20

Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità dovrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale autonomamente o anche a seguito di autocertificazione presentata da parte del titolare dell'attività; in sede di presentazione della DUAAP e della documentazione allegata, dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno n° 564/1992.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità, da parte degli organi di vigilanza, dei locali di pubblico esercizio ove si effettua la somministrazione.

Articolo 21

Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti

dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 modificata dalla Legge n. 122/2010, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti tra l'intervallo antimeridiano e quello pomeridiano;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30 ;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione della notifica ai fini igienico sanitari ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004 alla competente ASL o Comune;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564 e dovrà, inoltre, essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

Articolo 22

Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.